

Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01191797856068 del 31/05/2021 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.371351 del 11/08/2021

Oggetto: Società Italgas S.p.A. - Regolamentazione della circolazione in via Trieste nn.137-139 a Marghera Venezia, in occasione dei lavori di rifacimento di un pozzetto gruppo valvolare ed eliminazione spazi confinati

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società ITALGAS S.p.A. ha presentato la SCIA per via Trieste nn. 137-139 acquisita con prot. n. 368282 del 10/08/2021;
- in data 12/08/2021 la ditta Solesi Spa ha comunicato la necessità di eseguire i lavori di rifacimento di un pozzetto gruppo valvolare ed eliminazione spazi confinati in via Trieste nn.137-139 a Marghera Venezia;

Considerato che:

- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario occupare con il cantiere parte della carreggiata stradale, senza interdire la circolazione veicolare e pedonale;
- per la realizzazione dei lavori si rende necessario regolamentare la circolazione a senso unico alternato;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;

Riconosciuta l'esigenza di procedere con i lavori modificando l'attuale regolamentazione della circolazione;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Solesi Spa con marca da bollo n. 01191797856079 del 31/05/2021 e acquisita con prot. n. 371351 del 11/08/2021;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;



Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente arch. L. Sartori Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- di regolamentare la circolazione in via Trieste nn. 137-139, secondo le seguenti disposizioni:
 - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
 - 1.2 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre la segnaletica prevista dalla tavola n. 64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" adeguando i limiti di velocità a 30 Km/h;
 - 1.3 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;
 - 1.4 è fatto obbligo di garantire la continuità della circolazione veicolare e pedonale;
 - 1.5 è fatto obbligo di garantire l'accesso ai passi carrabili, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- 2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
- è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili"e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;







4 prescrizioni a carattere generale:

- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni dell'Area lavori Pubblici.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività di sei giorni tra il 30/08/2021 e il 06/09/2021.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti- Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.





All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 12 agosto 2021

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)



